

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1987

Modifica all'articolo 25, comma 2, della legge 10 ottobre 1986,  
n. 668

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dopo gli arruolamenti straordinari dell'immediato dopoguerra e dopo l'emanazione della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali, è stato ispirato al recupero e al riconoscimento dei servizi prestati in situazioni atipiche nella polizia di Stato (vedasi il cosiddetto servizio nella polizia ausiliaria) o nelle Forze armate di provenienza.

Le fonti più organiche in materia possono considerarsi la legge 10 ottobre 1974, n. 496 (articolo 7), la legge di riforma della polizia, 1° aprile 1981, n. 121 (articolo 36, ultimo comma), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 336 (articolo 56), e, da ultima, la legge 10 ottobre 1986, n. 668

(articolo 25), a beneficio, in questo caso, degli ufficiali del disciolto Corpo, reclutati con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510 (riorganizzazione dei servizi di polizia stradale), nonché degli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario ex combattenti o partigiani e degli ufficiali assimilati o equiparati agli ex combattenti.

Anche nel ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si registrano situazioni analoghe per i servizi precedenti l'inquadramento nello stesso ruolo avvenuto con la legge istitutiva del 26 giugno 1962, n. 885.

Significativo è l'articolo 7 di quest'ultima legge che, nella sua prima attuazione, ha articolato la formazione del ruolo secondo due

criteri: 1) il trasferimento di ufficiali di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo in possesso di laurea in medicina (ed i casi nella pratica applicazione sono risultati nettamente minoritari); 2) l'immissione in ruolo mediante concorso per titoli tra gli ufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia, in virtù del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, in possesso della laurea in medicina ovvero tra gli ufficiali medici di complemento delle Forze armate in servizio presso l'amministrazione della polizia di Stato ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 (regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza).

Il rapporto tra le circostanze sopra illustrate dimostra in modo evidente come, anche per gli ufficiali medici di polizia di cui alla legge n. 885 del 1962, vi sia una fascia di personale e, precisamente quella immessa in ruolo col cennato concorso per titoli, per la quale la carriera ha avuto inizio all'atto dell'immissione nel nuovo ruolo con assoluto disconoscimento dei servizi prestati in precedenza e dell'anzianità del grado rivestito nella forza armata di provenienza.

Viene fatto di pensare al riguardo che i grossi problemi legislativi e di attuazione, che si sono dovuti affrontare, abbiano provocato una involontaria lacuna nella legislazione, forse anche per la tardiva presa di coscienza da parte degli ufficiali medici interessati.

È certo che, peraltro, appare violato il principio di uguaglianza in un ordinamento che fino alla recente legge n. 668 del 1986 (vedasi il citato articolo 25) ha perseguito finalità perequative, laddove peraltro si riscontra che, per la categoria degli ufficiali medici di polizia, non esiste oggi alcuna prospettiva di conseguimento dei benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e, in particolare, del riconoscimento del servizio prestato e dell'anzianità di grado rivestito nella polizia o comunque nella forza armata di provenienza.

Anzi, nessuna ipotesi di ricostruzione di carriera sussiste per i menzionati ufficiali, quali ne sia oggi la posizione nei ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Trattasi di sperequazione inaccettabile anche perchè, per taluni ufficiali medici in questione, si sono persi nel nulla, ai fini della carriera, perfino dieci anni di servizio.

Resta ancora da emanare un'ultima disposizione legislativa che completi il quadro delle norme in base alle quali hanno beneficiato della ricostruzione di carriera le seguenti categorie di ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

gli ufficiali arruolati in via straordinaria con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106;

gli ufficiali arruolati in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, per la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria;

gli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39;

i tenenti colonnelli provenienti dal ruolo separato e limitato o comunque richiamati (articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 336);

gli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971 (articolo 36, ultimo comma, della legge n. 121 del 1981);

gli ufficiali reclutati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, per la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale (articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 668);

gli ufficiali assimilati o equiparati agli ex combattenti (articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 668);

L'intervento risanatore, pressochè necessitato da ragioni di giustizia nel trattamento del personale, potrebbe concretizzarsi nel seguente articolo unico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente:

«2. I suddetti benefici sono, altresì, estesi agli ufficiali del disciolto Corpo della guardia di pubblica sicurezza, assimilati od equiparati agli ex combattenti, nonché agli ufficiali medici di polizia del disciolto Corpo che abbiano conseguito l'immissione nel ruolo di cui alla legge 26 giugno 1962, n. 885, essendo in servizio presso l'amministrazione della pubblica sicurezza in forza del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, o ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629».